

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 4-bis Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero

1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo [54-quater](#), comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.